

## COMUNICATO CONF.A.I.L.

A far data dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 , convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, **la legge 830 del 28 luglio 1961 è stata abrogata.**

**Cosa prevedeva di interessante per gli autoferrotranvieri la legge 830/61?**

In sintesi riportiamo parte (*di ns. interesse*) dell'art. 12 della L. 830/61: ***“gli iscritti al Fondo ai quali è applicabile il R.D. 148/31 possono essere collocati in pensione per invalidità se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e purché per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda”.***

**Il D.Lgs. 29 giugno 1996 n. 414 (soppressione del Fondo Autoferrotranvieri) aveva confermato l'art. 12 della L. 830/61?**

*Si, infatti per i lavoratori (iscritti al Fondo) in servizio al 31 dicembre 1995 l'art. 3 del D.Lgs. 414/96 conferma quanto previsto dall'art. 12 della L.830/61.*

**Quindi non ci sono pericoli per i lavoratori?**

*Non è così semplice perché necessiterebbe che l'INPS (ente erogatore della pensione) rispetto alla dichiarazione aziendale di incollocabilità per mancanza di posti di un lavoratore iscritto al Fondo entro il 31.12.1996 considerasse, dopo l'abrogazione della L. 830/61, che l'art. 3 del D.Lgs. 414/96 sia sostitutivo degli art. 12 e 13 della L. 830/61 che, insomma, li avesse abrogati e sostituiti.*

**Lo farà?**

*Non ne siamo certi, però questa O.S. ha inviato all'INPS apposite comunicazioni a garanzia del mantenimento del trattamento di invalidità previsto dalla 414/96.*

*Napoli, 14 gennaio 2009*